

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI) IN FAVORE DELL'ENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ----- del -----

Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO	3
ARTICOLO 2 – REQUISITI PER LE EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI)	3
ARTICOLO 3 – REQUISITI DEL DONANTE	3
ARTICOLO 4 – OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITA'	3
ARTICOLO 5 – INIZIATIVA	4
ARTICOLO 6 – FORMA E COMPETENZA	4
ARTICOLO 7 – ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE	5
ARTICOLO 8 - DONAZIONE MODALE	5
ARTICOLO 9 - DONAZIONI PROMISSORIE	6
ARTICOLO 10 – CASI PARTICOLARI	6
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL COMUNE	7
ARTICOLO 12 – SPESE	7
ARTICOLO 13 – GARANZIA ALL'ANONIMATO DEL DONANTE	7
ARTICOLO 14 – PRIVACY	7
ARTICOLO 13 – RICONOSCIMENTI	7
ARTICOLO 15 – NORMA DI RINVIO	8
ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE	8

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, vuole integrare la disciplina del Codice civile, che detta norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune, intendendosi per "atti di liberalità" quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante.

2. Il presente Regolamento, al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi, disciplina i requisiti di ammissibilità, le modalità di accettazione, nonché le regole per assicurare pubblicità e trasparenza degli atti di liberalità in favore dell'ente.

ARTICOLO 2 – REQUISITI PER LE EROGAZIONI LIBERALI (DONAZIONI)

1. Le erogazioni liberali (donazioni) possono avere ad oggetto denaro, uno o più beni mobili, immobili o immateriali, una o più prestazioni rese gratuitamente in favore dell'ente.

2. A norma dell'art. 8 co. 3 del d.lgs. 36/2023 e del Codice civile, l'Ente ha la capacità di ricevere erogazioni liberali (donazioni) da parte di soggetti pubblici e privati, purché l'atto di liberalità sia caratterizzato da tutti i requisiti seguenti:

- non essere finalizzato a far conseguire, anche indirettamente, alcun vantaggio economico da parte del donante;
- essere conforme all'interesse pubblico e della collettività;
- produrre un effettivo arricchimento della sfera patrimoniale dell'ente.

3. Nel caso di erogazioni liberali (donazioni) di denaro, il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, di attestazione della provenienza lecita del medesimo. Il pagamento deve avvenire a seguito e con modalità definite dal servizio finanziario.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DEL DONANTE

1. Affinché l'atto di liberalità possa essere accettato dall'Ente, oltre a sussistere i requisiti della donazione di cui all'articolo precedente, il donante deve disporre dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023.

2. Il donante rilascia una dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, circa la non sussistenza della cause di esclusione elencate dall'art. 94 del d.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 4 – OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITA'

1. La erogazione liberale (donazione) a favore del Comune può consistere principalmente:

- a. nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
- b. nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
- c. nell'assunzione di una obbligazione in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria;

- d. nella realizzazione a cure e spese di un soggetto pubblico o privato, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36;

2. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice civile e dalle altre norme di Legge gli atti di liberalità mortis causa.

ARTICOLO 5 – INIZIATIVA

1. L'erogazione liberale (donazione) può realizzarsi per iniziativa:
 - a. spontanea del disponente
 - b. per sollecitazione da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.
2. Il soggetto donante deve presentare formale istanza, dallo stesso sottoscritta, all'Amministrazione Comunale nella quale dovrà essere specificato:
 - la precisa descrizione del bene che intende donare;
 - la dichiarazione che il bene è di esclusiva proprietà del donante;
 - la dichiarazione del donante, ai sensi dell'art.783 del Codice Civile, che attesti la modicità o meno del valore del bene, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso.
3. In esecuzione di indirizzo della Giunta Comunale viene predisposto dal Dirigente competente mediante apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei.
4. L'avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune, specificandone i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

ARTICOLO 6 – FORMA E COMPETENZA

1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice civile e dalle altre norme di Legge.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico purchè vi sia stata la tradizione (l'atto formale della consegna del bene). La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. Fuori dai casi definiti di modico valore, come sotto definiti, la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 782 del Codice Civile.
3. Si definiscono, ai sensi del presente regolamento, di modico valore le donazioni:
 - a) di importo singolarmente non superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - b) di importo superiore a euro 5.000,00 (cinquemila), qualora il donante espressamente dichiari tale circostanza in rapporto alle proprie condizioni economiche e/o nel caso in cui la somma liberale derivi da raccolte effettuate a scopo benefico da associazioni o in occasioni di ricorrenze, feste ove vi siano più soggetti donanti coinvolti;

c) che si riferiscono a contributi destinati esclusivamente a sostenere i costi di organizzazione riguardanti eventi formativi, congressi, convegni e che siano contabilizzati direttamente dal servizio competente dell'Ente stesso.

4. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, esprimere l'indirizzo politico sull'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia a oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio. La sottoscrizione del relativo contratto è demandata al Dirigente competente per materia a norma dell'art. 107 del T.U.E.L.

ARTICOLO 7 – ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE

1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione di cui al nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36.

2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.

3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.

ARTICOLO 8 - DONAZIONE MODALE

1. La donazione modale consiste nella realizzazione di un determinato scopo e nell'adempimento di un particolare onere che devono essere dichiarati dal donante nell'atto di donazione e regolati in una convenzione tra lo stesso donante e il Comune.

2. La donazione modale può essere a favore di tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni che il Comune eroga alla cittadinanza, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. erogazioni a favore degli Istituti Scolastici finalizzate a borse di studio, a sostenere l'integrazione di studenti disabili, a incrementare l'offerta formativa e a favorire l'innovazione tecnologica;
- b. erogazioni finalizzate al finanziamento di eventi e attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo organizzati dall'Ente;
- c. erogazioni indirizzate al settore dell'assistenza sociale con particolari riferimenti a:
 - aiuti per le famiglie in difficoltà;
 - sostegno e integrazione delle persone con disabilità;
 - assistenza, controllo e monitoraggio di tutte le forme di dipendenza;
 - sostegno ai bisogni di persone in condizione di vulnerabilità e povertà con una attenzione particolare alle persone anziane;
- d. attuazione di politiche riguardanti il disagio giovanile.

3. La donazione modale può riguardare anche beni immobili che determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune, ma che sono vincolati da utilizzi, destinazioni d'uso e impieghi dichiarati dal donante. In questo caso la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile secondo le modalità e le forme dell'art. 783 del Codice Civile.

ARTICOLO 9 - DONAZIONI PROMISSORIE

1. La donazione promissoria che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:
 - a. la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - b. la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
 - c. la donazione di somme di denaro;
 - d. la realizzazione a cura e spese del donante di un'opera pubblica di cui al nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36;
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere, che l'esecuzione della fornitura, del servizio, lavoro sia svolta da soggetto:
 - a. Il possesso dei requisiti di cui al nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2023, n. 36;
 - b. in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di prescritte certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni);
 - c. operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - d. dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
 - e. un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
 - f. la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
 - g. il divieto di cessione del contratto di donazione;
 - h. la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
4. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica o di suo lotto funzionale, ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 31/3/2025, n. 36, l'Amministrazione, prima della sottoscrizione della convenzione valuta lo studio di fattibilità delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo di esecuzione.
5. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 10 – CASI PARTICOLARI

Alle erogazioni liberali in denaro o in natura per iniziative a sostegno della cultura o finalizzate all'acquisto di determinati beni e servizi per i quali sono utilizzate le Convenzioni Consip o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) si applica la normativa di settore.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune fissa un limite temporale per l'utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.

ARTICOLO 12 – SPESE

Tutte le spese conseguenti la donazione, ivi comprese quelle notarili e registrazione del contratto, nonché eventuali imposte e tasse previste dalla legislazione vigente ed eventuali spese di trasporto del bene donato, sono a carico del donante.

ARTICOLO 13 – GARANZIA ALL'ANONIMATO DEL DONANTE

Non sono ammesse donazioni qualora non sia indicato il proponente. Tuttavia, su espressa richiesta del medesimo, ove ricorrono i presupposti per poter accettare l'atto di liberalità, il Comune ne garantisce l'anonimato.

ARTICOLO 14 – PRIVACY

1. I dati personali comunicati al Comune di San Donato Milanese saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016 UE.
2. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Donato Milanese.
3. Il donante, al momento della presentazione della proposta di donazione, prenderà atto della specifica informativa privacy.

ARTICOLO 13 – RICONOSCIMENTI

Il Comune può provvedere riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità. Il riconoscimento attribuito al donante impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

ARTICOLO 15 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice civile e nelle altre norme di Legge.

ARTICOLO 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "Amministrazione trasparente", "Regolamenti", sino alla sua abrogazione e sostituzione.